

GL 0DUWHG u PDU]R

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ambiente				
33	Il Sole 24 Ore	26/03/2024	<i>Transizione green. Comunita' energetiche anche in forma di impresa sociale (E.Cusa)</i>	3
21	Italia Oggi	26/03/2024	<i>Accordo green a tre (G.Galli)</i>	5
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Italia Oggi	26/03/2024	<i>Pagamenti digitali, Satispay diversifica e ora punta al welfare (M.Capisani)</i>	6
Rubrica Politica				
1	Il Sole 24 Ore	26/03/2024	<i>Piu' spazio al silenzio assenso per costruire in zone vincolate (G.Latour)</i>	8

Transizione green

Comunità energetiche anche
in forma di impresa sociale —p.35

La comunità energetica può avere la forma di impresa sociale

Transizione green

In uno studio del Notariato
le caratteristiche
dell'atto costitutivo

La Cer non può avere scopo
di lucro e non può essere
una società commerciale

Emanuele Cusa

Finalmente si possono costituire le comunità energetiche rinnovabili (Cer) che ambiscono a essere incentivate dallo Stato; in effetti, la loro completa e definitiva disciplina giuridica è in vigore dal 24 febbraio.

Questa incentivazione potrà essere ottenuta dalla Cer che, a partire dall'8 aprile 2024, domanderà di accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso tramite un'apposita piattaforma digitale del Gestore dei servizi energetici (Gse).

La Cer, se avrà ottenuto tale accesso, potrà beneficiare di tre contributi statali, gestiti ed erogati dal Gse, rispettando i relativi requisiti:

- 1 la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell'energia condivisa (il cui valore totale è di 3,5 miliardi di euro);
- 2 il contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata (o contributo Arera), senza termini di durata;
- 3 il contributo a fondo perduto (o misura Pnnr), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il po-

tenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (il cui valore complessivo è pari a 2,2 miliardi). Se i primi due contributi spettano alla Cer, il terzo può alternativamente spettare al membro della Cer che abbia sostenuto il relativo investimento.

Si può accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso, a condizione che si alleggi l'atto costitutivo della Cer alla relativa istanza indirizzata al Gse. È prevedibile che molti degli atti costitutivi delle Cer saranno redatti dal notaio per almeno due ragioni: da un lato, la sua perizia e la sua responsabilità professionale dovrebbero garantire il rispetto della complicata disciplina delle Cer; dall'altro lato, solo l'intervento del notaio consentirà ai membri della Cer di evitare di rispondere illimitatamente per le obbligazioni della Cer, grazie alla costituzione, mediante atto pubblico, di una società con personalità giuridica, di un'associazione riconosciuta o di una fondazione.

In aiuto dei notai italiani la Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del Notariato ha approvato il 20 marzo 2024 lo studio 38/2024/I intitolato «Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo».

Nello studio, partendo dall'oscuro diritto delle Cer, si è cercato di individuare e di spiegare tutti i vincoli da osservare nella redazione dell'atto costitutivo di una Cer; sicché, con lo studio si è risposto a queste due domande che stanno assillando gli operatori:

- 1 quali forme giuridiche sono utilizzabili per costituire una Cer?
- 2 quali norme negoziali (statutarie e regolamentari) sono compati-

bili con le norme imperative che compongono la disciplina delle Cer incentivate?

Essendo vietato alla Cer di perseguire in via principale o esclusiva lo scopo lucrativo, la stessa non è costituibile in forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita per azioni, quando anche si attribuisse a uno di questi tipi di società la qualifica di società benefit. Sarebbe invece possibile costituire la Cer adottando uno dei predetti tipi, se, contemporaneamente, si rispettasse la disciplina dell'imprgesa sociale di cui al Dlgs 112/2017.

L'obiettivo principale della Cer è quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità»; ne discende che è legittimo costituire una Cer in forma di cooperativa a mutualità prevalente (essendo alle stesse precluso di perseguire principalmente lo scopo lucrativo), qualora la si voglia caratterizzare per suo scopo mutualistico, ovvero in forma di associazione o di fondazione, qualora invece non si intenda distribuire i benefici economici della Cer ai suoi membri.

In ogni caso, non esiste un'unica forma e un'unica regolamentazione che siano ottimali per tutte le Cer; queste, infatti, possono differenziarsi molto in termini di membri (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ATTO COSTITUTIVO

Il ruolo del notaio

Si può accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso a condizione che si alleggi l'atto costitutivo della Cer alla relativa istanza indirizzata al Gse. È prevedibile che molti degli atti costitutivi delle Cer saranno redatti dal notaio per almeno due ragioni:

- 1 la sua perizia e responsabilità professionale dovrebbero garantire il rispetto della complicata disciplina delle Cer;
- 2 solo l'intervento del notaio consentirà ai membri della Cer di evitare di rispondere illimitatamente per le obbligazioni della Cer, grazie alla costituzione, mediante atto pubblico, di una società con personalità giuridica, di un'associazione riconosciuta o di una fondazione.

La forma

La Cer non è costituibile in forma di società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni o in accomandita per azioni, quand'anche si attribuisse a uno di questi tipi di società la qualifica di società benefit. A meno che contemporaneamente, si rispettasse la disciplina dell'impresa sociale di cui al Dlgs 112/2017.



L'ATTO COSTITUTIVO

Uno studio del Notariato mette a fuoco le caratteristiche dell'atto costitutivo delle Comunità energetiche rinnovabili. Non può trattarsi di società commerciali né possono avere scopo di lucro

Norme & Tributi

Nuovo contraddittorio solo per accertamenti dal 18 gennaio

aruba.it
Nasce costituende.it
Il primo sito web pensato per chi vuole creare un'impresa

La comunità energetica può avere la forma di impresa sociale

Le imprese che crescono, innovano e trainano l'economia

159329

Eni-Fincantieri-Rina: meno inquinamento in mare

Accordo green a tre

Soluzioni più efficaci in partnership

DI GIOVANNI GALLI

Eni, Fincantieri e Rina hanno firmato un accordo per sviluppare iniziative nella transizione energetica. Viene sancito l'impegno a sviluppare progettualità comuni per soluzioni di decarbonizzazione nel settore marittimo nel medio-lungo periodo e con gli obiettivi di Net zero al 2050. Sarà inoltre valutata la costituzione di un osservatorio permanente su scala globale in merito alle future evoluzioni tecnologiche, normative e di mercato. L'accordo prevede il coinvolgimento delle società nel condurre un'analisi e una valutazione completa delle alternative più sostenibili che possano supportare il percorso di decarbonizzazione marittima.

«La collaborazione con Fincantieri e Rina, due grandi player italiani, è un ulteriore tassello nel nostro percorso per la transizione e la decarbonizzazione del trasporto marittimo», ha commentato Giuseppe Ricci, direttore generale Energy evolution di Eni. «Per rispondere agli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 è importante non solo gestire ciò che è contingente, ma anche agire in prospettiva nel medio-lungo termine, sviluppando partnership per creare soluzioni e prodotti più sostenibili. La capacità di fare networking tra i diversi attori, con il lo-

ro patrimonio di competenze e capacità tecnologiche, può dare un contributo importante per trovare soluzioni più efficaci per la strategia di decarbonizzazione del trasporto marittimo e per il soddisfacimento delle esigenze di armatori e operatori logistici, facendo leva sempre su un approccio olistico».

«Siamo molto focalizzati nell'affiancare i nostri clienti ad affrontare le tematiche industriali della transizione energetica a mare», ha aggiunto Pierroberto Folgiero, a.d. di Fincantieri, «e questa iniziativa è volta a creare, in prima battuta, un luo-

go di studio in cui far confluire le straordinarie competenze esistenti in Italia su nuove tecnologie, nuovi carburanti e le loro profonde implicazioni industriali nel sistema nave».

Gli ha fatto eco Carlo Luzzatto, amministratore delegato di Rina: la società «mette a disposizione le sue competenze ingegneristiche e tecnologiche maturate nei diversi settori in cui opera per supportare lo shipping nel suo percorso verso una riduzione dell'impronta carbonica, senza precludere alcuna opzione energetica».

— © Riproduzione riservata — ■



PREVIDENZA PER GIOVANI

Pagamenti digitali, Satispay diversifica e ora punta al welfare

Capisani a pag. 15

La strategia del ceo Dalmasso, tra nuove offerte d'investimento e previdenza complementare

Satispay, il futuro è nel welfare

I servizi diversificano e guardano anche ai fondi pensione

DI MARCO A. CAPISANI

Dopo la paghetta digitale, Satispay continuerà il suo percorso di crescita puntando sui minorenni. Nella sua strategia per i prossimi anni, c'è l'intenzione di accompagnarli nel tempo quando, crescendo, entreranno nel mondo del lavoro e potranno non solo aver creato un salvadanaio virtuale, con i soldi versati dai genitori, ma avranno anche la possibilità d'investire i loro risparmi nel lungo periodo, beneficiando degli interessi e senza dover vincolare il capitale. La società cofondata nel 2013 e guidata dal ceo **Alberto Dalmasso**, quindi, pianifica in futuro di attrezzarsi con ulteriori licenze finanziarie ma non solo: in aggiunta vuole «continuare a intrigare i ragazzi sul concetto di risparmio arrivando a creare

una vera e propria piattaforma di welfare a 360°. L'idea è fornire alle aziende, per cui i giovani lavoreranno, sia l'attuale servizio dei buoni pasto, o in futuro di altri fringe benefit, sia soprattutto l'opportunità di sfruttare al meglio tutte quelle somme defiscalizzate che i datori di lavoro sono portati, sempre più spesso, a dare ai loro dipendenti. Somme che possono essere investite nei fondi pensione, con Satispay che potrà essere il distributore di questi fondi», ha spiegato lo stesso Dalmasso durante l'ulti-

ma puntata de *Il Marketing Oggi*, il podcast gratuito di *ItaliaOggi* in uscita ogni martedì su Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music (<https://linktr.ee/ilmarketingoggi>).

Dunque, due binari di sviluppo all'orizzonte per l'app di pagamenti e trasferimento di denaro

digitali con 4,4 milioni di utenti totali: un piano d'investimento legato al servizio del salvadanaio digitale,

per cui «il primo incentivo a fidarsi e a continuare a mettere da parte è lasciare la libertà di poter svincolare i risparmi, se necessario», ha sottolineato Dalmasso, e poi una piattaforma di welfare a 360° che «è forse un modo di chiudere il cerchio, insegnando che se si risparmia una somma nel salvadanaio digitale e la si destina a un fondo pensione, per esempio, si può beneficiare di risparmi fiscali fino a 5 mila euro investiti. Vantaggio che ancora troppa gente ignora come ulteriore stimolo a tutelare i propri futuri introiti».

Nuovi servizi all'orizzonte per Satispay ma in un mercato dei pagamenti digitali in costante e rapida evoluzione, dove non si esclude che

debuttino colossi tecnologici, che nascono in altri settori, come per esempio Apple, Samsung o Amazon. A quel punto come potrà difendersi Satispay? «Noi crediamo che il mondo dei servizi fintech vedrà molti campioni locali. Lo stiamo notando in giro per il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove molte super app locali sono diventate in assoluto gli strumenti più utilizzati», ha risposto Dalmasso. «C'è da servire bisogni

specifici locali mentre i grandi campioni internazionali dispongono di servizi che, più o meno, sono standardizzati. Una società come Satispay, invece, ha la stessa capacità di sviluppare prodotti e lanciarli sul mercato ma può essere più innovativa di una Amazon, perché più piccola e veloce. Questo ci consente di individuare prima di un operatore degli Stati Uniti cosa vuole un europeo, cosa desidera un italiano».


continua a pag. 16

ItaliaOggi

IL MARKETING

OGGI

DI MARCO CAPISANI



Alberto Dalmasso

SEGUE DA PAG. 15

C'è comunque un avvertimento che Dalmasso lancia sul futuro del mercato europeo: «l'Europa e gli Stati membri devono fare un salto di consapevolezza sul fronte dell'innovazione. Lo devono fare oggi perché ci troviamo in un momento in cui, inevitabilmente, gli investimenti in startup innovative avranno un freno, visto l'elevato livello dei tassi d'interesse e visto che ci si muove verso investimenti diversi, più a breve termine, più sicuri. Va poi tenuta a mente la fortissima accelerazione di Stati Uniti e Cina nello sviluppare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie in generale», ricorda il ceo di Satsipay. «L'Europa ha pochi giganti in grado di offrire servizi in tutto il mondo o anche solo a tutti i cittadini europei. Deve fare allora quello che è stato fatto dai vari Stati membri negli ultimi 15 anni, Italia compresa, che ha incentivato gli investimenti nelle startup innovative, creato regimi di stock option per dare azioni ai dipendenti. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per crescere e raggiungere pesi complessivamente significativi», ha proseguito Dalmasso. «Sul fronte degli investimenti alle startup, per esempio, in Italia è prevista una deducibilità dell'investimento in startup fino a 15 milioni di euro. Ecco, magari questa normativa poteva aver senso anni fa. Oggi le startup, quando raccolgono capitali, raccolgono centinaia di milioni».



La paghetta è digitale per Satsipay

In conclusione va bene favorire le startup ma, a giudizio di Dalmasso, è fondamentale in parallelo far crescere pure le scale-up: «l'Europa fa bene a sanzionare i grandi giganti, quando non rispettano le logiche della concorrenza, ma il suo compito è anche far nascere dei giganti fintech europei. Altrimenti», ha concluso Dalmasso, «l'Europa subirà 10 anni di ritardo che diventano un gap insormontabile nel mondo d'oggi».

© Riproduzione riservata

Italia Oggi

Dogane, regole semplificate

BIANCO CONSULTING

Accelera il Business della tua azienda oggi!

COMUNICAZIONE | RELAZIONI ISTITUZIONALI

Marketing Oggi

Satsipay, il futuro è nel welfare

I servizi diversificano e guardano anche ai fondi pensione

Il MIF 2024 tende al massimo tra i fintech in gamma social

MARKETING

Commodore, ritorno al futuro

Innovazione grazie all'IA e alle tecnologie Digital Human

Media, televisione e digital tv in crescita

EDILIZIA

Più spazio
al silenzio assenso
per costruire
in zone vincolate

Giuseppe Latour — a pag. 8

Giuseppe Latour

Il silenzio assenso, finora ammesso soltanto nell'ambito delle conferenze di servizi, diventerà più utilizzato nelle procedure di richiesta di permessi di costruire in zone vincolate.

È una delle semplificazioni più rilevanti, contenute nel disegno di legge che oggi approderà in Consiglio dei ministri per poi andare in Parlamento: riguarda, per l'appunto, la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi «a favore di cittadini e imprese». E, in 30 articoli complessivi della bozza di entrata, tocca molti campi, dal turismo all'istruzione, passando per l'edilizia.

In questo ambito, il Governo torna a ritoccare il Dpr n. 380/2001 (il Testo unico edilizia), sul quale da tempo stanno prendendo forma diversi progetti di revisione, anche molto robusta. In questo caso, però, si interviene in maniera mirata, puntando ad alleggerire l'iter necessario per la realizzazione di nuove costruzioni o di lavori di notevole entità in aree soggette a vincoli idrogeologici, ambientali (come i parchi), paesaggistici o culturali.

La delicatissima materia è stata oggetto, negli ultimi anni, di diverse sentenze e anche di inter-

Più spazio al silenzio assenso sui permessi in zone vincolate

Semplificazioni. Il disegno di legge che approda in Consiglio dei ministri alleggerisce la procedura per ottenere l'autorizzazione a costruire in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

pretazioni contrastanti: una delle più recenti (Tar Toscana, n. 9969 del 21 novembre 2023) ha dato un indirizzo che il Ddl prova a cristallizzare in una norma. Attualmente, in presenza di immobili soggetti a vincoli, il silenzio assenso ha un raggio di azione ristretto. Il Testo unico edilizia, infatti, lo esclude esplicitamente quando si parla di richieste inviate allo sportello unico per l'edilizia. Il Comune, quando riceve una richiesta di permesso di costruire, deve allora indire una conferenza di servizi, nella quale vengono raccolti i pareri delle diverse amministrazioni coinvolte. Solo in questa particolare procedura è ammessa una forma di silenzio assenso.

C'è, però, il caso nel quale l'istanza di permesso di costruire al Comune sia già accompagnata da autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso delle altre amministrazioni (come, ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica). Secondo una parte della giurisprudenza, è escluso il silenzio assenso anche in questi casi; serve, invece, un atto esplicito (Tar Lazio, n. 94/2018) da parte del Comune.

La recente sentenza del Tar Toscana ha, però, provato a contrastare l'illegittima «limitazione dell'operatività dell'istituto del silenzio-assenso», che produce «l'effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo». E lo ha fatto ribaltando

questa lettura, muovendosi in una direzione di forte semplificazione. Spiegando che, in caso di lavori su un immobile vincolato, può scattare il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire se il privato ha ottenuto autonomamente e, poi, allegato l'autorizzazione paesaggistica.

In questo contesto, allora, il Ddl punta ad alleggerire in maniera rilevante le procedure per la richiesta dei permessi di costruire in zone vincolate, allargando il raggio d'azione del silenzio assenso. La regola generale, indicata dal disegno di legge, è che in caso di vincoli, il Comune deve indire una conferenza di servizi: in quella sede potrà acquisire l'assenso delle varie autorità coinvolte.

L'alleggerimento più importante arriva, invece, proprio quando il privato abbia già allegato l'atto di assenso alla domanda di permesso di costruire. In questo caso, il Ddl ora dice esplicitamente che, sulla domanda di permesso di costruire, si forma il silenzio assenso, andando esattamente nella direzione indicata dal Tar Toscana.

Quindi, chi ha già l'atto di assenso dell'amministrazione preposta alle varie tutele, può andare in Comune e a quel punto avere il permesso con silenzio assenso. Questo alleggerisce di molto la procedura, sia per chi fa la richiesta sia per lo sportello unico che dovrà gestirla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ITER PIÙ RAPIDO
Se viene allegato
il via libera delle altre
amministrazioni
il silenzio assenso
è ammesso

L'INTERPRETAZIONE
Il Ddl cristallizza
in una legge
l'indicazione data
dal Tar Toscana
lo scorso novembre



